



**Settore Politiche Sociali, Culturali, Educative, Giovanili
Servizio Programmazione e Piano di zona
Ufficio Politiche Abitative**

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AI
CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI
CONTRATTI SUL LIBERO MERCATO E SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO
- DGR N. XI/5395 DEL 18/10/2021**

ART. 1 - FINALITA'

Regione Lombardia con D.G.R. n. 5395 del 18/10/2021 ha approvato il riparto delle risorse del 2021 per il fondo inquilini morosi incolpevoli (Allegato 1) e le linee guida per l'utilizzo del fondo stesso (Allegato 2).

Obiettivo di Regione Lombardia è il contrasto all'emergenza abitativa finalizzata al mantenimento dell'abitazione in locazione.

La contingente e prolungata crisi economica ha prodotto effetti negativi sul lavoro e sull'occupazione incidendo negativamente sulle famiglie ed in modo particolare su quelle a basso reddito che abitano alloggi in affitto su libero mercato.

Destinatari del provvedimento sono i Comuni ad alta tensione abitativa che hanno ottenuto l'assegnazione di fondi per la morosità incolpevole negli anni dal 2016 al 2020 e che sono in possesso di fondi residui non utilizzati.

ART 2. MOROSITA' INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Licenziamento
- b) Mobilità
- c) Cassa integrazione
- d) Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici
- e) Accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro
- f) Cessazione di attività professionale o di impresa
- g) Malattia grave
- h) Infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito

ART. 3 CRITERI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Il Comune, nelle valutazioni di ammissibilità, tenendo conto dei criteri previsti dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2016 e delle linee guida regionali, verifica che il richiedente:

- a) abbia un valore ISE non superiore a €. 35.000,00 o un valore ISEE non superiore a €. 26.000,00;

- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi immobili con categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) abbia cittadinanza italiana o di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi delle normative vigenti.

ART. 4 ENTITA' DEL CONTRIBUTO EROGABILE

Il Comune determina ed eroga agli aventi diritto in relazione all'entità della morosità incolpevole accertata nel proprio territorio e tenuto conto delle risorse finanziarie attribuite da Regione Lombardia. Il contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare l'importo di 12.000,00 €. I singoli contributi saranno determinati in base al numero delle domande presentate e alla priorità dettate dal presente avviso.

ART. 5 – FINALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi, come indicato nel D.M del 30 marzo 2016, sono destinati a:

- a) sanare la morosità incolpevole, fino ad un massimo di €. 8.000,00, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia, da parte del proprietario, all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) ristorare la proprietà, fino ad un massimo di €. 6.000,00, dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza massima del contributo complessivamente concedibile di €. 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, anche a canone inferiore rispetto al libero mercato.

Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione, anche in un Comune diverso da quello di residenza, devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore a libero mercato. Sono esclusi i nuovi contratti per i Servizi Abitativi Pubblici (SAP).

Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti, ma non è cumulabile, pertanto, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del DM 30 luglio 2021, il Comune, successivamente all'erogazione del contributo, comunica ad INPS l'elenco dei locatari che hanno fruito dello stesso, ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Non possono accedere al contributo i soggetti (inquilini) che ne hanno già beneficiato in passato ai sensi delle precedenti delibere sulla morosità incolpevole.

Ai fini del riconoscimento del beneficio ai sensi delle lettere a) e b), il proprietario deve sottoscrivere una dichiarazione (allegata al presente avviso) con la quale dichiara di essere a conoscenza delle finalità del contributo, eventualmente riconoscibile dal Comune, a sanatoria delle morosità o comunque in diminuzione del debito, completa dei dati

identificativi del contratto ed i riferimenti per l'accredito del contributo. I contributi saranno erogati direttamente ai proprietari, a seguito di sottoscrizione della dichiarazione, come da modulo allegato, da parte del proprietario, di cui sopra. Non è possibile riconoscere il contributo in altre forme o ad altri soggetti tranne che il proprietario dell'abitazione.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di ottenere il contributo per morosità incolpevole i richiedenti potranno presentare domanda, allegando la documentazione richiesta

ENTRO LE ORE 12.00 DEL 31 DICEMBRE 2026

La domanda di ammissione al contributo per morosità incolpevole è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Vigevano: www.comune.vigevano.pv.it e può essere:

- trasmessa a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: COMUNE DI VIGEVANO Corso Vittorio Emanuele II, 25 – 27029 Vigevano (PV), con la seguente intestazione: “DOMANDA PER CONTRIBUTO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE – DGR 5395/2021”. Nel caso di trasmissione a mezzo posta farà fede la data di ricezione della domanda, comprovata dal numero di protocollo;
- inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) e indirizzata alla casella di posta elettronica certificata (PEC): protocollovigevano@pec.it

In caso di invio a mezzo pec si raccomanda di non allegare fotografie dei documenti ma solo scansioni in formato pdf, indicando nell'oggetto della mail la seguente intestazione: “DOMANDA PER CONTRIBUTO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE – DGR 5395/2021”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0381-299570.
Le istanze dovranno essere presentate utilizzando l'allegata modulistica.

ART. 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Fino ad esaurimento dei fondi e comunque entro il termine del 31/12/2026 si procederà con l'attivazione della misura a sportello, erogando il contributo ai richiedenti aventi i requisiti, valutando le domande in ordine di arrivo.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Ufficio Politiche Abitative svolgerà i controlli previsti dalla normativa vigente al fine di verificare la veridicità delle informazioni dichiarate dal beneficiario e dal proprietario. In caso di verifica di condizioni diverse rispetto a quelle dichiarate, si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate. In caso di dichiarazioni mendaci che comportino una responsabilità del dichiarante sarà informata l'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. Dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Vigevano in qualità di titolare del Trattamento, esclusivamente

per le finalità connesse all'erogazione del presente contributo e per le successive attività di controllo.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il comune di Vigevano anche con l'utilizzo di Procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di contributo, nonché agli adempimenti conseguenti.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'unione europea.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l'aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:

Al comune di Vigevano, in qualità di titolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, Corso Vittorio Emanuele Secondo, 25 – 27029 - Vigevano (PV) Oppure - al responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – dpo) al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.vigevano.pv.it

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'autorità di controllo italiana – garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Garofalo*

Firmato digitalmente da: Paola
Garofalo
Data: 18/01/2026 21:51:45

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.